

Il Tribunale della Valle d'Aosta¹ ha dichiarato l'ineleggibilità e conseguentemente la decadenza del Presidente della Regione ai sensi della legge regionale sul terzo mandato. In particolare l'art. 3, c. 3, della l.r. n. 21/2007² dispone: "chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della Giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della Giunta nella successiva legislatura. È consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno".

Anche se il Presidente della Valle d'Aosta viene eletto non direttamente ma dal Consiglio regionale³, la decisione riveste particolare interesse, innanzitutto per le questioni preliminari che affronta in merito alla legittimità ad agire dei Consiglieri regionali che investono della questione il giudice ordinario.

L'elezione viene contestata in quanto il Presidente della Regione è stato componente della giunta regionale, prima come assessore e poi come presidente, per tre legislature consecutive e poi nuovamente rieletto al vertice della Regione a seguito delle elezioni regionali del 28 settembre 2025.

Il Tribunale, nel dichiarare infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Presidente della regione medesimo, osserva che:

- in materia elettorale la giurisdizione è ripartita tra il Giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo⁴ della quale si chiede la tutela;
- la pretesa giuridica dedotta in giudizio dai ricorrenti non corrisponde ad una situazione di interesse legittimo avendo invece per oggetto l'accertamento della sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007;
- è vero che il diritto all'elettorato passivo appartiene al convenuto, ma ciò non smentisce, anzi conferma, **la giurisdizione in capo al giudice ordinario, visto che detta situazione corrisponde alla posizione di diritto soggettivo ex art. 51 Cost..**

¹ N.R.G. 915/2025 del 22/04/2026.

² *(Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale)*

³ Art. 2 l.r. 21/2007.

⁴ La giurisdizione del giudice amministrativo ha ad oggetto le sole «operazioni elettorali», ossia la regolarità delle forme procedurali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell'interesse legittimo, non del diritto soggettivo...

- ai fini dell'individuazione della giurisdizione del giudice ordinario è invece dirimente la natura sostanziale della posizione giuridica per cui si controverte, che, nella fattispecie, configura appunto **un diritto soggettivo**.

In merito invece all'interesse e alla legittimazione ad agire il Tribunale ribadisce che l'azione promossa dai ricorrenti si colloca nell'ambito dei rimedi che il legislatore ha previsto in materia elettorale, riconoscendo la possibilità per qualsiasi cittadino elettore o per chiunque vi abbia interesse di adire l'autorità giurisdizionale al fine di fare valere una causa di ineleggibilità e di decadenza da una carica politica, con conseguente estensione della legittimazione ad agire in giudizio⁵.

Prima di entrare nel merito il tribunale affronta un'ultima questione preliminare escludendo che la Regione sia titolare di un interesse giuridicamente qualificato a prendere parte a un giudizio, che non ha ad oggetto un sindacato sulla legittimità della delibera consiliare⁶ che ha confermato la legittimità dell'elezione del Presidente della Regione, bensì l'accertamento del suo diritto soggettivo alla permanenza nella carica.

Nel merito la sussistenza della causa di ineleggibilità viene riconosciuta in quanto:

- tale causa riguarda il Presidente della Regione a prescindere dall'eventualità che anche nelle precedenti legislature abbia ricoperto la medesima carica di Presidente (e non di altro componente della Giunta);
- il prioritario criterio dell'interpretazione letterale dell'art.3 comma 3 della l.r. 21/2027 è dirimente nel senso che l'espletamento di un **terzo mandato è consentito nel solo caso in cui uno dei due mandati precedenti, il primo o il secondo, abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, non consentendo il legislatore regionale di ricoprire cariche all'interno della Giunta per quattro legislature consecutive;**
- **la disposizione non contiene, infatti, alcuna indicazione circa la possibilità di calcolare il limite di due anni, sei mesi ed un giorno mediante una mera sommatoria aritmetica che prescinda dal numero di mandati consecutivi**, che non può superare il limite di due più uno (cfr. Cass. civ., sez. I, 4/12/2012, n. 21685), così come manca qualsiasi riferimento a mandati consecutivi successivi al terzo...

⁵ L'art. 70 del d. lgs, 267/2000, rubricato "Azione popolare" dispone che "La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile",

⁶ Censurabile esclusivamente dinanzi al Giudice amministrativo.